

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 32401 Anno 2019**

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI**

**Relatore: CALVANESE ERSILIA**

**Data Udiienza: 20/06/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. Monaco Silvano, nato a San Prisco il 13/02/1973
2. Cardenia Fabio, nato a Roma il 17/12/1974
3. Di Mare Giovanni, nato a Pozzuoli il 29/04/1964
4. Scotti Giovanni, nato a Vico Equense il 13/12/1969

avverso l'ordinanza del 25/02/2019 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio sul punto delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura; mentre per il resto siano dichiarati inammissibili i ricorsi;

uditi i difensori, per Cardenia avv. Daniele Ardenia, anche in sostituzione dell'avv. Giovanni Lauretti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e depositando l'ordinanza di sostituzione misura coercitiva del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, il verbale dell'udienza del 22/05/19 e il contratto di assunzione a tempo indeterminato; per Di Mare avv. Andrea Barbesin, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; per Monaco avv.



Mariano Omarto che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, quale giudice dell'appello cautelare, accoglieva l'impugnazione proposta dal P.M. avverso il provvedimento del 5 febbraio 2018 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di Silvano Monaco e Fabio Cardenia (limitatamente al capo LL), nonché di Giovanni Di Mare e Giovanni Scotti, applicando per l'effetto la misura degli arresti domiciliari a Silvano Monaco e a Fabio Cardenia in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 318 e 321 cod. pen. (capo LL) e a Giovanni Di Mare e a Giovanni Scotti in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 319 e 321 cod. pen. (capo JJ).

In particolare, secondo la provvisoria imputazione formulata al capo LL), il Monaco, quale appuntato della Guardia di Finanza, avrebbe ricevuto da Giovanni Vartolo, che agiva per conto del Cardenia e di altri soggetti, somme di danaro per asservire stabilmente la sua attività agli interessi personali dei suddetti privati e delle loro società; secondo quella di cui al capo JJ), il Di Mare e lo Scotti, quali militari della Guardia di Finanza, avrebbero in concorso tra loro ricevuto da Giovanni Vartolo, che agiva per conto del Cardenia e di altri soggetti, somme di danaro con cadenza mensile e regalie per asservire stabilmente la loro attività agli interessi personali dei suddetti privati e delle loro società mediante il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (agevolando costoro nelle verifiche fiscali, predisponendo le risposte da fornire ai verificatori e rivelando notizie di ufficio riservate sull'andamento delle verifiche stesse).

Come si evince dai provvedimenti di merito, la vicenda cautelare si inseriva in un'ampia indagine che aveva portato all'emissione, con il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari sopra indicato, di una serie di misure cautelari personali a carico di vari soggetti per il reato di associazione per delinquere, nonché per reati in materia tributaria e per delitti di corruzione e di rivelazione di segreto di ufficio.

L'associazione criminale in particolare aveva creato un imponente sistema organizzato per frodare il fisco attraverso la costituzione e gestione di cooperative, con a capo Enrico Fiorillo e con la partecipazione tra gli altri del Cardenia, quale commercialista fiduciario del suddetto apicale e tenentario occulto della documentazione delle società, e del Vartolo, che fungeva da intermediario nei rapporti con i pubblici ufficiali al fine di neutralizzare, attraverso elargizioni di

somme di danaro e di regalie, i problemi derivanti dalle verifiche fiscali iniziate dal febbraio 2015 da parte della Guardia di Finanza. L'attività corruttiva era stata quindi in prima battuta diretta nei confronti di alcuni militari della Guardia di Finanza di Aprilia (tra i quali Di Mare e Scotti), per poi cercare appoggi alterativi dall'agosto 2015 anche nella persona del Monaco, in forza al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caserta (disposto dietro denaro a fornire all'amico Vartolo informazioni sugli accertamenti tributari in corso a carico del gruppo criminale).

Il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per Monaco e Cardenia per il reato di cui al capo LL) e per Di Mare e Scotti per il reato di cui al capo JJ).

2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati Monaco, Cardenia, Di Mare e Scotti, denunciando, a mezzo del difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

#### 2.1. Ricorso di Silvano Monaco.

- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 110, 318, 321 cod. pen. per il capo LL), in quanto il Tribunale non avrebbe fornito risposto alle deduzioni difensive e non avrebbe colmato le lacune riscontrate dal primo giudice in ordine al compendio indiziario, risultando del tutto congetturale la ricostruzione dei fatti, stante il lasso temporale (un mese) trascorso tra la raccolta della provvista e l'incontro monitorato tra il ricorrente e il Vartolo, e la mancanza di riscontri in ordine all'oggetto dell'incontro stesso, risultando soltanto una mera attività di consulenza tributaria gratuita svolta dal ricorrente all'amico Vartolo; risulterebbe carente e illogica anche l'identificazione del ricorrente nel soggetto denominato "jolly", non avendo risposto il Tribunale ai rilievi difensivi; non avrebbe portata dimostrativa neppure la captazione avvenuta tra il Vartolo e la figlia, difettando a tal fine riscontri individualizzanti in ordine alla identificazione del soggetto evocato "Silvanello" - "Silvano il napoletano", al quale era destinato il danaro (l'incontro avvenuto subito dopo tra il Vartolo e il ricorrente, che erano legati da un consolidato rapporto di reciproca frequentazione, non poteva avere ad oggetto la consegna del danaro risultando illogica la percorrenza di 128 km per la consegna di soli 1.000 euro; non sarebbe stata analizzata a tal fine la conversazione a pag. 14 dell'ordinanza tra Cardenia e Fiorillo; nell'interrogatorio Vartolo aveva negato ogni dazione al ricorrente, pur ammettendo di averlo nominato per millanteria trattenendo per sé il danaro; la risposta sul punto del Tribunale sarebbe illogica); difetterebbero in ogni caso indizi di contatti o rapporti tra il ricorrente e i colleghi di Aprilia o della possibilità

del predetto di intercedere presso l'Agenzia delle Entrate di Latina; in modo illogico il Tribunale avrebbe identificato il "Silvano" citato nelle captazioni riferendolo ora ad un terzo soggetto se citato dal Nicastro ora al ricorrente se citato dal Vartolo (pur in presenza di elementi di segno contrario dal punto di vista logico); in modo travisato sarebbe stato utilizzato il dato del procedimento penale per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., posto che per esso il ricorrente è stato definitivamente assolto.

- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., in quanto non condivisibile ed illogica è la conclusione che il ricorrente possa continuare a fornire informazioni al Vartolo, grazie ai suoi colleghi disponibili di Aprilia e Latina, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso e la distanza geografica tra il ricorrente e i luoghi dei fatti, nonché della posizione del Vartolo, attualmente in espiazione pena in detenzione domiciliare, risultando neppure identificati i colleghi di riferimento per il ricorrente; carente è la motivazione in punto di attualità delle esigenze cautelari (non risultando sufficiente i dati dimostrativi evidenziati dal Tribunale).

#### 2.2. Ricorso di Fabio Cardenia.

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. per i capi LL) e JJ), in quanto - a fronte dell'appello del P.M. contenente soltanto una rilettura degli elementi investigativi - il Tribunale si sarebbe spinto ad integrare l'impugnazione per ritenere sussistenti i gravi indizi, utilizzando le già accertate ipotesi corruttive e quella associativa, ma non riuscendo a superare le insufficienze riscontrate dal Giudice per le indagini preliminari (le dazioni di danaro per il capo LL e l'intervento dei militari per il capo JJ), prestandosi le captazioni a letture alternative e non potendosi desumere dalle stesse il coinvolgimento di altri pubblici ufficiali nell'attività corruttiva.

- vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., avendo il Tribunale reso un giudizio carente, ipotetico ed astratto sull'attualità del pericolo di recidiva, tenuto conto del dato temporale (risalendo i fatti a tre anni prima dell'esecuzione della misura) e della situazione cautelare che vede il ricorrente per gli altri reati oramai libero dal 6 marzo 2019.

- vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., risultando carente la motivazione sull'adeguatezza di misure più gradate.

#### 2.3. Ricorsi di Giovanni Di Mare e Giovanni Scotti.

- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in quanto difetta il pericolo concreto ed attuale di recidiva, trattandosi di fatti commessi fino al maggio 2016 e avendo la difesa documentato che gli indagati sono stati trasferiti a Roma, dove si occupano di mansioni amministrative e non più di verifiche fiscali, non considerando che le società favorite sono tutte chiuse,

la quasi totalità degli indagati è sottoposta a misure cautelari e per i fatti contestati verranno applicate pene accessorie; la motivazione sarebbe basata su mere ed infondate congetture.

- vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in quanto dalle lettura del compendio intercettativo si perviene a diverse o alternative conclusioni, non sarebbero emersi indizi di atti di ufficio contrari ai doveri di ufficio.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non possono essere accolti.

2. Preliminarmente, quanto ai documenti prodotti in questa sede, va rammentato il principio, più volte affermato, secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano prova nuova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (tra le tante, Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390).

Nella specie, il ricorrente Cardenia ha prodotto atti a sostegno dell'assenza delle esigenze cautelari che non possono trovare ingresso in questa sede, implicando un apprezzamento di merito non consentito al giudice di legittimità.

Quanto poi ai provvedimenti cautelari relativi alla posizione di quest'ultimo, si tratta in ogni caso di atti processuali successivi all'ordinanza impugnata, che potranno trovare adeguato esame attraverso lo strumento dell'istanza *de libertate* ex art. 299 cod. proc. pen.

3. Relativamente al ricorso di Silvano Monaco si osserva che l'impugnazione propone censure infondate e a tratti anche inammissibili.

3.1. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, va rilevato preliminarmente che il Giudice per le indagini preliminari non aveva ritenuto il compendio indiziario insufficiente quanto alla condotta svolta dal ricorrente e alla sua identificazione, ma aveva valutato come priva di riscontri la dazione di somme di danaro a favore del ricorrente, posto che le dichiarazioni rese al riguardo dagli indagati nelle captazioni non avevano trovato ulteriori elementi di conferma (in particolare, in ordine ai mille euro dati a "Silvanello").

In tale prospettiva, la conclusione del Giudice per le indagini preliminari riposava su un evidente errore di diritto, posto che le affermazioni accusatorie

erano state fatte in colloqui intercettati, che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, non necessitavano di riscontri ai sensi dell'art. 192 comma 3, cod. proc. pen., ben potendo le stesse costituire fonte diretta di prova (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebar, Rv. 263714).

Ciò premesso, deve anche rammentarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte in tema di misure cautelari personali, secondo il quale, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nell'ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre, inoltre, tenere presente la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poiché la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente non all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di "rilettura" degli elementi probatori (Sez. U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).

Ebbene, il ricorrente, non attenendosi al perimetro ora indicato del controllo di legittimità, ha avanzato censure che non solo utilizzano preclusi argomenti di merito ma che mirano in definitiva ad una rilettura del compendio indiziario, attraverso la parcellizzazione e la selezione di dati indiziari raccolti a suo carico.

Dati, invece, ritenuti dal Tribunale logicamente convergenti nell'identificarlo come il soggetto che si era messo a disposizione del gruppo, dietro compenso di danaro, fornendo informazioni sullo stato degli accertamenti fiscali.

Il ricorso si rivela sul punto anche aspecifico rispetto alla complessiva motivazione dell'ordinanza impugnata, oltre a attaccare aspetti irrilevanti nella trama argomentativa (come il riferimento al Jolly).

Il discorso giustificativo dell'ordinanza impugnata non presenta salti logici o manifeste illogicità, risultando la ricostruzione basata sulla complessiva

significatività dei dati investigativi raccolti, che proprio in una lettura congiunta e sinergica venivano a perdere quelle eventuali ambiguità segnalate dal ricorrente, secondo quindi un metodo di lettura corretto, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).

Appare infine del tutto generica la denuncia del travisamento della prova, non avendo il ricorrente illustrato la necessaria decisività del vizio sulla motivazione (per tutte, Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652).

3.2. Neppure colgono nel segno le critiche avanzate dal ricorrente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza della accusa provvisoriamente contestata, volte a censurare la mancata dimostrazione di contatti o rapporti tra il ricorrente e i colleghi di Aprilia o della possibilità del predetto di intercedere presso l'Agenzia delle Entrate di Latina.

Quel che caratterizza infatti l'ipotesi di corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. è lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata (Sez. 6, n. 4486 del 11/12/2018, dep. 2019, Palozzi, Rv. 274984), ben potendo l'interessamento essere promesso anche per un settore diverso da quello di appartenenza, sul quale possa l'agente esercitare un'ingerenza anche di mero fatto (Sez. 6, n. 13406 del 13/02/2019, Carollo, Rv. 275428).

3.3. Non può essere accolto il motivo sulle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha fondato il giudizio sul punto evidenziando tanto la concretezza del pericolo di recidiva, quanto la attualità dello stesso.

L'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Si tratta di attributi distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, in motivazione).

Ebbene, il Tribunale ha posto in evidenza, con giudizio non manifestamente illogico, come le specifiche modalità della condotta rivelassero non solo la spregiudicatezza e la scaltrezza del ricorrente nella azione delittuosa, ma anche significativamente, quanto alla attualità del pericolo, la continuità della sua azione illecita (durata per circa un anno, tanto da farne una sorta di ordinario



“metodo di lavoro”) e la resistenza ad abbandonare i propositi illeciti, nonostante la scoperta di essere attenzionato dalle investigazioni.

La continuità del "*periculum libertatis*" nella sua dimensione temporale va infatti apprezzata sulla base non solo della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ma anche della presenza – come nella specie – di elementi indicativi dell'effettività di un attuale pericolo di reiterazione (tra le tante, Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269533).

4. Per il ricorso Cardenia, valgono le medesime osservazioni.

4.1. Il motivo sulla gravità indiziaria, appare del tutto generico, oltre che aspecifico quanto al capo JJ), posto che la misura cautelare è stata emessa con l'appello solo per il capo LL) (in base all'ordinanza genetica era infatti solo questo il capo escluso per il ricorrente).

Anche il ricorrente evoca, anche espressamente, “letture alternative” delle evidenze indiziarie, così finendo per proporre censure manifestamente precluse in questa sede.

Inoltre, il motivo non si correla alle ragioni per le quali il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto insufficiente il quadro indiziario in ordine al capo LL), di cui si è già detto nel paragrafo relativo al ricorso del coindagato Monaco.

4.2. In ordine alle esigenze cautelari, anche per il ricorrente non possono essere accolte le critiche sul punto.

Per la sua posizione, la motivazione del Tribunale ha evidenziato viepiù quale elemento di attualità del pericolo la circostanza che fosse ancora operativo al momento della emissione della ordinanza genetica il sistema criminale organizzato dal predetto e gli altri sodali, del quale era espressione la condotta illecita di cui al capo LL).

4.3. Non ha fondamento neppure il motivo sulla scelta misura.

Il Tribunale ha infatti ritenuto, che a fronte di un grave quadro cautelare, tratteggiato in motivazione in termini di spregiudicatezza e determinazione criminosa, oltre che di particolare scaltrezza, la misura cautelare dovesse comunque identificarsi (in favore del ricorrente quindi) in quella meno grave da ultimo sostituita degli arresti domiciliari, così dando atto di aver effettuato un giudizio di valutazione sulla scelta della misura stessa.

5. I ricorsi di Giovanni Di Mare e Giovanni Scotti presentano le medesime peculiarità.

5.1. Sulla gravità indiziaria, i ricorrenti incorrono infatti nel vizio di inammissibilità delle loro censure, già rilevato per gli altri ricorsi. Le critiche sul punto, oltre che manifestamente generiche, sono tutte di precluso merito, in quanto propongono una lettura alternativa delle evidenze processuali.

5.2. Per le esigenze cautelari, i motivi proposti non hanno fondamento.

Il Tribunale, anche per le posizioni dei suddetti ricorrenti, ha formulato un giudizio che si sottrae alle critiche difensive.

Le argomentazioni sul punto contenute nella ordinanza impugnata, in quanto saldamente ancorate a precise evidenze investigative, non risultano manifestamente illogiche.

Né sono rinvenibili errori di diritto, risultando adeguatamente motivato il pericolo di recidiva in termini di attualità e concretezza.

Sul piano della concretezza, l'ordinanza impugnata ha evidenziato i relativi elementi dimostrativi, desunti dalle specifiche modalità dei fatti e dalla personalità dei ricorrenti, che restituivano un quadro di spregiudicatezza ed ostinazione di costoro nel condurre la attività illecita.

Anche per i ricorrenti, era emersa inoltre, secondo il Tribunale, una continuità dell'attività criminosa, desunta dalle plurime elargizioni periodiche ricevute, che veniva a caratterizzare la condotta agli stessi provvisoriamente ascritta quale vero e proprio "metodo di lavoro", indicativo dell'effettività di un pericolo di recidiva in termini di attualità. Metodo che ragionevolmente veniva a prescindere, come evidenziato dal Tribunale, dalla sede geografica del loro ufficio e dai specifici soggetti con i quali si erano nel caso in esame interfacciati per la vendita di atti del loro ufficio.

6. Sulla base di quanto premesso, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in tema di spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec., cod. proc. pen.

Così deciso il 20/06/2019.

Il Consigliere estensore  
Ersilia Calvanese

Il Presidente  
Pierluigi Di Stefano